

# ISTITUTO COMPRENSIVO

*di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado*

Piazza F. De Sanctis, 4 – 66020 PAGLIETA (CH) – Tel. 0872/80151 - Fax 0872/808001

Cod. Mec. CHIC809006

e-mail [chic809006@istruzione.it](mailto:chic809006@istruzione.it)

[www.icpaglieta.it](http://www.icpaglieta.it)

C.F. 81001820695

Paglieta, 08 settembre 2011

Prot. n. 5823/A26

Alle RSU – SEDE

Ai Sindacati Territoriali Rappresentativi del  
Comparto Scuola – LORO SEDI

p.c. Alla Direttrice SGA – SEDE

All'Albo – SEDE

Alla Docente Persichitti Filomena  
Responsabile sito web dell'Istituto – SEDE

Oggetto: informativa sull'utilizzazione del personale docente. Anno scolastico 2011-2012.

Si premette che il D.L.vo 150/2009 ha modificato e integrato il D.L.vo 165/2001 disponendo il pieno ed esclusivo riconoscimento in capo a chi riveste le funzioni dirigenziali all'interno di una pubblica amministrazione delle prerogative che attengono all'organizzazione del lavoro e alla gestione del personale. Tutto ciò che rientra in questo ambito (art. 5, co. 2, del D.L.vo 165/2001) cessa di essere materia di contrattazione integrativa d'istituto (il Contratto Integrativo di questo Istituto, infatti, non disciplina la materia) e diventa oggetto di informativa sindacale (art. 40, co. 1, del D.L.vo 165/2001). Restano pertanto escluse dalla contrattazione d'istituto le materie previste dall'art. 6, co. 2, lettere h), i) ed m) del CCNL/Scuola, poiché rientrano nelle competenze esclusive e indisponibili del dirigente, come confermato da una vasta giurisprudenza. Si dà atto che il legislatore è anche intervenuto per chiarire il portato della norma richiamata – art. 65 del D.L.vo 150/2009 – con il D.L.vo 01-08-2011, n. 141 (in G.U. n. 194 del 22-08-2011).

Da ciò si deduce che quanto stabilito dal TUPI (D.L.vo n. 297 del 16-04-1994, art. 396, lettera d, secondo cui l'assegnazione dei docenti alle classi – implicitamente anche ai plessi in quanto nel 1994 non era ancora previsto per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria l'organico di circolo/istituto – viene effettuata dal capo d'istituto “sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio d'istituto e dalle proposte del collegio dei docenti”): va letto tenendo conto della normativa che ha disciplinato la funzione dirigenziale. Occorre anche tener conto che ancor prima della normativa novellata dal D.L.vo 150/2009 e dal D.L.vo 141/2011 i pareri dei due organi collegiali erano obbligatori ma non vincolanti per cui già nel passato era possibile derogare dai criteri e dalle proposte dei due organi collegiali fornendo adeguata motivazione. Ciò almeno per l'assegnazione dei docenti alle classi poiché la normativa sul personale docente eventualmente perdente posto in un plesso era annualmente rinvenibile in un CCNI. Con l'anno scolastico 2011-2012 tale disciplina è stata espunta, su esplicita richiesta della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica, dalla normativa nazionale approvata con l'O.M. n. 64, prot. n. AOODGPER 6122, del 21-7-2011 “Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A per l'anno scolastico 2011-2012”.

Si rileva, tuttavia, che la Direzione Generale del Personale del MIUR con nota prot. n. AOODGPER 6900 del 01-09-2011 “Assegnazione del personale scolastico nelle istituzioni scolastiche in più plessi e/o sede” ha fornito delle indicazioni in merito invadendo inopinatamente funzioni attribuite da norme imperative al dirigente che è tenuto, per raggiungere le finalità relative all'incarico ricevuto e alle finalità proprie dell'istituzione scolastica che dirige, a definire autonomamente, tenendo conto della particolare situazione scolastica ed ambientale, criteri da seguire nell'utilizzazione delle risorse professionali di cui dispone. Infatti, solo una autonoma determinazione nella utilizzazione delle risorse (non solo) professionali assegnate può consentire al dirigente scolastico di assumere la responsabilità che gli compete sull'efficacia del servizio offerto e sull'efficienza nel contenimento dei costi.

Tutto ciò premesso si ritiene utile precisare che i criteri di cui alla presente nota, *autonomamente definiti*, sono il risultato di un laborioso iter: confronto nel consiglio d'istituto che ha definito i criteri generali (delibera n. 42/12 del 23-06-2011), definizione delle proposte da parte del collegio dei docenti (delibera n. 060/10 del 30 giugno 2011), esame delle richieste formalizzate dai genitori di alcune classi, confronto con le docenti direttamente chiamate in causa dai genitori ed, infine, confronto – in apposita assemblea – con i genitori che sollecitavano di tener conto, nella individuazione del docente perdente posto nel plesso, del solo criterio della continuità didattica (perde il posto il docente i cui alunni hanno concluso il ciclo).

# ISTITUTO COMPRENSIVO

*di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado*

Piazza F. De Sanctis, 4 – 66020 PAGLIETA (CH) – Tel. 0872/80151 - Fax 0872/808001

Cod. Mec. CHIC809006

e-mail [chic809006@istruzione.it](mailto:chic809006@istruzione.it)

[www.icpaglieta.it](http://www.icpaglieta.it)

C.F. 81001820695

Sulla base di tale lunga e laboriosa istruttoria – nella consapevolezza che la norma attribuisce alla competenza esclusiva ed indisponibile del dirigente le decisioni circa l'utilizzazione del personale – vengono individuati i criteri che seguono perché in grado di assicurare la migliore e più efficace utilizzazione delle risorse professionali di cui si dispone per il raggiungimento di un'offerta formativa di qualità a tutti gli allievi frequentanti questo Istituto.

Nella individuazione dei docenti perdenti posto nella scuola primaria verranno tenuti in debito conto gli incarichi non solo di insegnamento ma anche gestionali che i docenti saranno chiamati a svolgere collaborando con la dirigenza nella gestione dell'organizzazione scolastica assegnando loro un plesso/sede che consente di svolgere in modo ottimale l'incarico aggiuntivo attribuito. Ciò potrà comportare, in casi circoscritti, il mancato rispetto della continuità didattica-educativa, condivisa dallo scrivente ed invocata dai genitori e dagli organi collegiali, a fronte di un prevedibile vantaggio per l'intera istituzione scolastica che potrà avvalersi in modo ottimale di contributi professionali altamente qualificati nella gestione dell'istituto.

Si terrà conto, altresì, delle decisioni prese con l'approvazione del POF nella parte che prevede la ripartizione delle ore di insegnamento nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, nonché l'istituzione degli ambiti disciplinari (delibera del collegio dei docenti n. 059/2 del 30 giugno 2011) al fine di facilitare l'organizzazione e il lavoro dei dipartimenti.

La continuità educativo-didattica, reclamata dai competenti organi collegiali e dai genitori, rappresenterà il punto costante di riferimento di ogni successiva decisione, fatto salvo il prioritario utilizzo: a) dei docenti specialisti di lingua nei plessi sprovvisti dei docenti specializzati per le ore necessarie a garantire l'insegnamento della seconda lingua a tutti gli alunni; b) dei docenti aventi titolo all'IRC (criterio dell'efficienza: miglior risultato con il minor costo per l'amministrazione). Le specifiche competenze professionali verranno tenute in debito conto e valorizzate. L'assegnazione ad altro plesso o ad altra classe e/o ambito disciplinare – su posti non occupati – potrà avvenire su richiesta solo per i docenti che hanno concluso il ciclo: a tal fine si terrà conto della specifica professionalità richiesta nel nuovo incarico, nonché dell'anzianità del servizio e, in caso di parità, della permanenza nell'Istituto. In via subordinata si terrà conto, nell'ordine, del luogo di residenza, degli anni di permanenza in servizio prima del collocamento in quiescenza (precedenza a chi potrà assicurare la presenza per un intero ciclo).

I docenti di nuova nomina nell'istituto (anche per passaggio di insegnamento o di ruolo) vengono assegnati ai plessi, alle classi e agli insegnamenti solo dopo l'utilizzazione dei docenti in servizio nel precedente anno scolastico.

Si rileva che con priorità assoluta saranno rispettate le norme imperative anche se non richiamate (legge 104/1992; art. 18, co. 18, del CCNI per la mobilità a.s. 2011-2012, sottoscritto il 22-03-2011; ecc...).

Il personale docente, tenuto conto del piano dell'offerta formativa e delle disponibilità espresse, verrà utilizzato in modo da garantire:

- la copertura del tempo scuola previsto per ogni classe;
- l'integrazione degli alunni portatori di handicap;
- la flessibilità organizzativa dell'orario didattico (a tal fine si terrà conto anche delle esigenze delle famiglie);
- la migliore realizzazione dei progetti approvati dal collegio dei docenti e dal consiglio d'istituto finanziati con il FIS ovvero con risorse aggiuntive;
- la valorizzazione delle risorse professionali maturate in precedenti esperienze per aver svolto il medesimo incarico con valutazione positiva ovvero senza biasimo;
- il rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (orario di lavoro, ore eccedenti, attività funzionali all'insegnamento, ferie, ecc.);
- la partecipazione – compatibilmente con le esigenze di servizio, assicurando la precedenza a chi non ha mai usufruito di tale possibilità – alle attività di formazione anche non deliberate dalla scuola.

Con i criteri di cui alla presente nota si intende, tra l'altro, salvaguardare e assicurare un clima sereno e costruttivo all'interno (tra il personale) e all'esterno dell'Istituto (tra scuola e famiglia) per garantire agli allievi un ambiente accogliente, proattivo e protettivo.

Resta impregiudicata la valutazione discrezionale – in conseguenza di particolari situazioni – che la dirigenza di questo Istituto riterrà di adottare.

La presente nota va inserita nel sito web d'istituto (news).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dante Cericola)